



- della determinazione, mai comunicata, con cui l'Azienda Consortile ha stabilito di graduare le domande di accesso all'assegno di cura secondo il criterio meramente cronologico della data di effettuazione della Valutazione UVI;
- della nota prot. n. 1770 del 28.01.2026, con cui l'Azienda Consortile ha comunicato l'adozione del predetto criterio cronologico e l'insufficienza delle risorse, e del conseguente implicito diniego di erogazione dell'assegno di cura;
- della nota prot. n. 4778 del 19.03.2026, nella parte in cui l'Azienda Consortile, pur riconoscendo la posizione utile [REDACTED], subordina l'erogazione del beneficio a una mera valutazione discrezionale di scorrimento della lista di attesa;
- della scheda S.Va.M.Di. C, trasmessa in data 10.03.2026, e del relativo punteggio sociale (PSOC 1) attribuito in difetto di istruttoria e in palese contraddizione con la documentazione agli atti;
- del silenzio-rigetto formatosi sulle istanze di accesso agli atti del 4.03.2026 e dell'11.03.2026;
- ove occorra, dell'Avviso Pubblico dell'Ambito Territoriale e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto.

#### **PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA**

del diritto del [REDACTED] all'inserimento, con effetto immediato, nell'elenco dei beneficiari dell'assegno di cura, in quanto soggetto in condizioni di disabilità gravissima accertata dall'Unità di Valutazione Integrata (UVI) in data 30.05.2023.

#### **E PER LA CONSEQUENTE CONDANNA**

delle Amministrazioni resistenti all'inserimento del [REDACTED] nell'elenco dei beneficiari dell'assegno di cura, con decorrenza dalla data della valutazione UVI (30.05.2023);  
al pagamento in favore del medesimo delle somme dovute a titolo di assegno di cura, con corrispondenza degli arretrati maturati e maturandi nella misura di € 1.200,00 mensili (o nell'importo pro tempore vigente), oltre interessi e rivalutazione monetaria;  
al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, derivante dall'illegittima esclusione e dalla mancata erogazione del beneficio, da liquidarsi anche in via equitativa;  
all'ostensione integrale della documentazione richiesta con le istanze di accesso agli atti.

#### **FATTO**

Il [REDACTED] è affetto da [REDACTED], condizione che integra una disabilità gravissima ai sensi del D.M. 26.09.2016 e che richiede assistenza continuativa H24.

Tale carico assistenziale grava quasi interamente sulla [REDACTED], la quale ha riportato lesioni fisiche documentate, e costringe il nucleo familiare a sostenere ingenti costi per terapie private.

In data 22.03.2023, i ricorrenti presentavano domanda di assegno di cura

In data 30.05.2023, l'Unità di Valutazione Integrata (UVI) accertava formalmente la condizione di **disabilità gravissima** del ██████, presupposto necessario e sufficiente per l'accesso prioritario alla misura.

Nonostante l'esito positivo della valutazione, l'Amministrazione rimaneva inerte. Solo a seguito di solleciti, con nota del 28.01.2026, l'Ambito Sociale comunicava che i ██████ era stato collocato in una "lista di attesa", poiché l'elenco dei beneficiari era stato redatto secondo l'**ordine cronologico** della data di valutazione UVI, fissando un limite al 21.03.2023, e adducendo l'insufficienza delle risorse.

A seguito di istanze di accesso agli atti, l'Ambito trasmetteva unicamente una "lista di attesa" e una scheda Svamdi C palesemente incompleta e viziata, omettendo la graduatoria nominativa e la restante documentazione richiesta.

Infine, con nota del 19.03.2026, l'Ente, pur ammettendo che il minore si trovava in "posizione utile", si limitava a comunicare che stava "valutando lo scorrimento", senza assumere alcun impegno vincolante e postergando ulteriormente un diritto già maturato

\*\*\*

L'operato dell'Amministrazione resistente è manifestamente illegittimo per i seguenti  
MOTIVI DI DIRITTO.

**I. VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA NAZIONALE E REGIONALE IN MATERIA DI ASSEGNI DI CURA (DGRC N. 70/2024; PNNA 2022-2024). ILLEGITTIMITÀ DEL CRITERIO CRONOLOGICO E VIOLAZIONE DEI CRITERI DI PRIORITÀ LEGALE. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI E SVIAMENTO.**

L'assegno di cura è una prestazione essenziale (LEP) finanziata dal Fondo per le Non Autosufficienze (FNA), la cui disciplina stabilisce una gerarchia di priorità che l'Amministrazione ha radicalmente sovvertito.

Il Piano Nazionale Non Autosufficienza 2022-2024 e, a livello regionale, la DGRC n. 70/2024, dispongono in modo inequivocabile che le risorse siano destinate a garantire **prioritariamente** gli interventi in favore dei disabili gravissimi, fino al completo soddisfacimento della relativa platea.

La stessa DGRC n. 70/2024, all'allegato B, paragrafo 6, precisa che, qualora le risorse non siano sufficienti, la graduazione all'interno della medesima categoria di priorità (gravissimi) deve avvenire esclusivamente sulla base delle **condizioni sociali ed economiche svantaggiate**, valutate tramite la Scheda di Valutazione Sociale (Svamdi C) e l'ISEE più basso.

L'Amministrazione resistente ha invece disatteso tali prescrizioni vincolanti, introducendo un criterio – quello meramente **cronologico** basato sulla data della valutazione UVI – del tutto estraneo alla normativa, irragionevole e sviato.

Tale criterio, basato su un elemento casuale e non dipendente dal richiedente, non assicura che le risorse siano destinate alle situazioni di maggiore bisogno, ma produce l'effetto distorsivo di posporre soggetti in condizioni di accertata disabilità gravissima, in violazione dei principi di uguaglianza, imparzialità e ragionevolezza

## **II. VIOLAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI SOCIALI (LEPS) E DELL'ART. 117, COMMA 2, LETT. M) COST.- INCOMPETENZA DELL'ENTE LOCALE-**

La determinazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS) è riservata allo Stato, mentre le Regioni ne disciplinano l'attuazione e gli enti locali sono meri gestori.

Ne consegue che l'Ambito territoriale non ha alcuna potestà di introdurre criteri selettivi autonomi e derogatori rispetto a quelli fissati a livello statale e regionale.

Come affermato dalla giurisprudenza amministrativa, anche in presenza di risorse limitate, gli enti locali non possono elaborare criteri alternativi a quelli stabiliti dalla Regione.

L'introduzione del criterio cronologico costituisce pertanto un'autonoma scelta regolatoria dell'Ente locale, priva di legittima copertura normativa e viziata da incompetenza.

## **III. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI ACCESSO E DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE. ILLEGITTIMITÀ DELLA "LISTA DI ATTESA" E DIRITTO ALLA DECORRENZA DEL BENEFICIO DALLA DATA DELLA VALUTAZIONE UVI.**

L'adozione dell'illegittimo criterio cronologico ha portato alla creazione di una distinzione tra "beneficiari storici" e "nuovi richiedenti", relegando questi ultimi in una "lista di attesa" non prevista da alcuna norma e violando il principio di parità di accesso.

La DGRC n. 70/2024 prevede espressamente che "hanno pari diritto di accesso sia gli utenti già beneficiari sia i nuovi richiedenti", rendendo palese l'incompatibilità del meccanismo adottato.

Inoltre, la disciplina regionale (DGRC 70/2024, All. B, par. 10) stabilisce che la prestazione decorre **“con valore retroattivo dalla data di redazione del P.A.I. da parte dell'U.V.I.”**

Il diritto del ████████ è dunque sorto in data 30.05.2023.

Il differimento dell'erogazione viola il principio di continuità assistenziale, che impone la tempestiva attivazione degli interventi a tutela dei bisogni primari della persona, e svuota di contenuto la finalità della misura.

## **IV. VIOLAZIONE DELLA DGRC 70/2024 E DELLA DGRC 324/2012. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ MANIFESTA E CONTRADDITTORIETÀ DELLA SCHEDA SVAMDI C.**

La scheda Svamdi C trasmessa è affetta da gravi vizi che ne inficiano l'attendibilità.

**Incompletezza istruttoria:** La scheda è priva di sezioni essenziali previste dal modulo standard (DGRC 324/2012), quali la valutazione dello stress del caregiver, gli indicatori della rete familiare e la sintesi finale del bisogno assistenziale.

Tali omissioni impediscono una corretta valutazione e attribuzione del punteggio sociale (PSOC) **Contraddittorietà manifesta:** Pur attestando "alti carichi assistenziali" gravanti interamente sulla madre H24, la scheda attribuisce un punteggio PSOC pari a 1, corrispondente a un soggetto "adeguatamente assistito".

Tale valutazione è radicalmente incongruente con la documentazione agli atti e priva di qualsiasi motivazione logica.

Inoltre, tale punteggio palesemente errato non è stato neppure utilizzato per la formazione della graduatoria, a riprova della totale confusione e illegittimità dell'agire amministrativo

#### **V. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 22 E SS. DELLA L. 241/90. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO.**

L'Amministrazione ha opposto un diniego di fatto alle istanze di accesso, omettendo di ostendere la graduatoria nominativa integrale dei beneficiari e le schede Svamdi A e B.

Tale condotta viola il diritto di accesso strumentale alla difesa in giudizio (art. 24, co. 7, L. 241/90) e impedisce ai ricorrenti di verificare la corretta applicazione dei criteri di selezione, ledendo i principi di trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa

#### **ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE (EX ART. 55 C.P.A.)**

Il *fumus boni iuris* emerge con assoluta evidenza dalla palese violazione della DGRC n. 70/2024 e dall'adozione di un criterio selettivo (quello cronologico) manifestamente illegittimo.

Il *periculum in mora* è gravissimo, attuale e irreparabile.

L'assegno di cura è strumento indispensabile per garantire al ████████ che necessita di assistenza continua H24, una vita dignitosa e le cure necessarie, tutelando il suo diritto fondamentale alla salute (art. 32 Cost.).

Il protrarsi dell'illegittima esclusione arreca un danno esistenziale e relazionale all'intero nucleo familiare, compromettendo la salute psico-fisica della madre-caregiver.

I tempi del giudizio ordinario sono incompatibili con la necessità di far fronte a bisogni primari e non differibili.

#### **DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO**

La condotta gravemente colposa dell'Amministrazione, sostanziata nella palese violazione di norme vincolanti, ha cagionato un danno ingiusto di cui si chiede il risarcimento ex art. 30 c.p.a.

La colpa è palese, data la chiarezza del quadro normativo

Il danno si compone di una voce **patrimoniale**, quantificabile nell'importo mensile dell'assegno non corrisposto (€ 1.200,00) a decorrere da maggio 2023 fino all'effettiva erogazione e di una voce **non patrimoniale**, per la lesione del diritto alla salute, a una vita dignitosa e alla serenità del nucleo familiare.

Come affermato dalla giurisprudenza, tale danno "dinamico-relazionale" può essere provato anche in via presuntiva (Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 2006/2026)

### **ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Stante la mancata ostensione della graduatoria e l'impossibilità di identificare i controinteressati, si chiede che codesto Ecc.mo Tribunale voglia autorizzare la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente

Tutto ciò premesso, i ricorrenti, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati,

#### **RICORRONO**

all'ecc.mo Tar adito affinché voglia accogliere le seguenti conclusioni:

##### **In via preliminare:**

- Autorizzare, ai sensi dell'art. 41 c.p.a., l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione del ricorso per pubblici proclami.

##### **In via cautelare:**

- Sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati e, per l'effetto, ordinare alle Amministrazioni resistenti di reinserire immediatamente il [REDACTED] nell'elenco dei beneficiari dell'assegno di cura nella misura di € 1.200,00 mensili previsto per i disabili gravissimi.

##### **Nel merito:**

1. Annullare gli atti impugnati per i motivi esposti.
2. Accertare e dichiarare il diritto del [REDACTED] alla continuità assistenziale e ad essere collocato in posizione utile nella graduatoria per l'assegno di cura con decorrenza dalla data dell'UVI (30.05.2023).
3. Per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti a corrispondere in favore del ricorrente l'assegno di cura di € 1.200,00 mensili, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei maturati e non corrisposti, sino al saldo effettivo.
4. Condannare le Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, da liquidarsi anche in via equitativa.
5. Condannare le Amministrazioni all'ostensione di tutta la documentazione richiesta con le istanze di accesso agli atti del 4.03.2026 e dell'11.03.2026.

**In via istruttoria:** Ordinare alle Amministrazioni resistenti di depositare in giudizio tutti gli atti del procedimento, incluse le schede di valutazione (Svamdi A, B, C, D) e gli ISEE di tutti i partecipanti, nonché la rendicontazione relativa all'impiego degli stanziamenti ministeriali e regionali afferenti al fondo FNA.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Si dichiara che il presente ricorso verte in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, per cui è dovuto il contributo unificato di € 43,00. Si depositano i seguenti documenti:

1. Istanza di accesso agli atti del 4.03.2026 e contestuale diffida;
2. Diffida del 4.03.2026;
3. Mess PEC del 28.01.2026 contenente la nota prot. 1770 del 28.01.2026 e il verbale UVI/Svandi D;
4. Richiesta di assegno di cura del 22.03.2023, prot. 3959;
5. Istanza di accesso agli atti del 23.01.2026 trasmessa all'Ambito territoriale;
6. Mess PEC della Regione Campania;
7. Mess PEC dell'Ambito Territoriale del 4.03.2026 contenente la lista di attesa e la scheda Svamdi C;
8. Nota dell'Ambito Territoriale del 19.03.2026;
9. DGRC n. 70/2024;
10. Verbale INPS relativo all'accertamento della condizione di disabilità con gravità;
11. Verbale INPS relativo all'invalidità civile con diritto all'indennità di accompagnamento;
12. Certificato medico relativo alla Sig.ra [REDACTED]
13. Fatture per [REDACTED] anno 2023;
14. Fatture per [REDACTED] anno 2024;
15. Fatture per [REDACTED] anno 2025;
16. DGR n. 324 del 3.07.2012;
17. Istruzioni compilazioni Svamdi (All E alla DGR 324/2012);
18. Modulo standard della Svamdi C di cui alla DGR 324/2012;
19. Fatture per tutoraggio ABA anni 2023-2026;
20. Procura alle liti.

Sant'Angelo dei Lombardi, li 23.03.2026

Avv. Pasquale Salvo

Avv. Michela Antolino